



PROGETTO CAVALLI AL GALOPPO

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

CON APPORTO DI SOLO CAPITALE

TRA

La società **EQUOS RACING TEAM S.r.l.**, con sede legale in Milano, Viale di Porta Vercellina n. 9 iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 11745680964, Codice Fiscale e Partita IVA 11745680964, pec: equosracingteam@legalmail.it, rappresentata dal signor Mirko Bertucci, nato a Milano il 13/10/1973, codice fiscale BRTMRK73R13F205Q che interviene al presente atto non in proprio ma quale amministratore unico e quindi in qualità di legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri in forza del vigente statuto;

nel prosieguo *in brevis* **Equos** o “**Associante**”

E

1

NOME: _____

COGNOME: _____

NATO A: _____ PROV: (___)

IL: ___/___/_____ CODICE FISCALE: _____

RESIDENTE A: _____ PROV: (___)

INDIRIZZO: _____

DOCUMENTO d'IDENTITA' _____

N.: _____

EMESSA DA: _____ (**Allegato 1**)

TELEFONO: _____

EMAIL: _____

PEC.....

nel prosieguo *in brevis* “**Associato**”

nel prosieguo *in brevis* insieme “**le Parti**”

PREMESSO

A. CHE la EQUOS RACING TEAM è una Scuderia promossa da esperti del settore ippico che sviluppa progetti di sindacato su cavalli da corsa, sia al galoppo che al trotto;

B. CHE a tale scopo la Equos Racing Team ha redatto un apposito regolamento denominato “REGOLAMENTO EQUOS RACING TEAM” (che si allega **Allegato 2**);

C. CHE l'associato è interessato al Progetto di cui al presente contratto ed intende aderirvi rispettando espressamente sia le previsioni del presente contratto sia quelle del “REGOLAMENTO EQUOS RACING TEAM”;

D. CHE le Parti sono, altresì, a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 1353 c.c. in forza del quale “(..) *Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto* (...)” e, nel caso di specie, l'Associante fa presente all'associato che il presente contratto diverrà efficace solamente se entro il 31/10/2021 verranno sottoscritte almeno l'80% delle quote sindacabili. Tale circostanza è sicuramente un evento futuro, incerto, ma comunque lecito e possibile, pertanto è consentito prevedere la cd. condizione sospensiva o risolutiva;

E. CHE le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

Tutto quanto sopra premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto (di seguito “**Contratto**”), l'Associato e l'Associante costituiscono un'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c., alle condizioni sottoindicate.

2. Il Contratto ha per oggetto i seguenti cavalli:

- **50% di Agiato** (padre Bated Breath, madre Rosa Del Dubai).
- **Equos Dream** *nome provvisorio* (padre Elusive Pimarnel, madre Perle Precieuse);
- **Stargreta** (padre Pedro the Great, madre Eternity Star).

Come meglio specificati nelle schede che si allegano (**Allegato 3** - di seguito “**Affare**”).

3. L’Associazione in partecipazione con apporto di solo capitale consiste nell’acquisto dei cavalli sopra descritti e nel loro mantenimento, cura e allenamento fino alla data del 31/12/2022.

4. Il prezzo complessivo dell’Affare è pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) IVA compresa. Tale importo viene ripartito in n. 100 quote di uguale valore, pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuna.

5. Ciascun Associato potrà opzionare una o più quote fino alla concorrenza delle quote disponibili. Le quote verranno assegnate in ordine di arrivo della presente documentazione debitamente compilata e firmata e del bonifico come di seguito descritto.

6. La gestione dell’Affare spetta in via esclusiva all’Associante, il quale rimane il solo responsabile degli obblighi assunti nei confronti dei terzi.

2. APPORTO

3

1. Qualora l’Associato voglia associarsi potrà farlo al prezzo di:

- Euro 1.000,00 (mille/00) una tantum con durata della sua associazione in partecipazione sino al 31/12/2022. Tale somma deve essere conferita alla firma del presente contratto (allegando copia del bonifico effettuato). L’apporto avviene a titolo definitivo e non verrà pertanto restituito (fatti salvi i casi di cui all’art.6). Qualora l’Associato voglia associarsi solo fino al 31/12/2021 potrà farlo al prezzo di Euro 600,00 (seicento/00).
- Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni cavallo, per prorogare l’associazione in partecipazione alle medesime condizioni per un altro anno (1.01.2023 – 31.12.2023) e così per gli anni successivi;

2. L’Associato accetta che l’opzione si perfeziona solo con l’invio dell’importo opzionato tramite bonifico bancario alle coordinate sotto riportate, e con la conferma, da parte dell’Associante, che le quote sono disponibili. L’Associante si impegna a confermare la disponibilità delle quote entro 7 giorni dalla data di chiusura delle offerte.

3. Ciascun Associato potrà opzionare una o più quote fino alla concorrenza delle quote disponibili. Le quote verranno assegnate in ordine cronologico secondo l'arrivo della presente documentazione debitamente compilata e firmata e del bonifico come descritto.

4. L'Associato si obbliga ad apportare nell'azienda dell'Associante (di seguito "Apporto"):

VALORE SINGOLA QUOTA FINO AL 31/12/2021: EURO 600,00

VALORE SINGOLA QUOTA FINO AL 31/12/2022: EURO 1.000,00

QUOTE OPZIONATE: ____/centesimi

IMPORTO QUOTE OPZIONATE: EURO _____,00

Da inviarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

IBAN IT77Z0503401689000000006496

Intestato a Equos Racing Team Srl

Causale: 3 cavalli galoppo, contratto stipulato in data

5. Nel caso in cui le quote opzionate eccedessero quelle disponibili, l'Associante restituirà all'Associato la parte eccedente tramite bonifico bancario, senza nessuna maggiorazione a qualsivoglia titolo, alle seguenti coordinate:

IBAN: _____

Intestato a: _____

3. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIATO

1. L'Associato ha diritto di controllare il buon andamento dell'affare e di ricevere dall'Associante le informazioni necessarie allo scopo di tutelare l'Apporto.

2. L'Associato ha diritto di ricevere il rendiconto periodico della gestione dell'Affare. Tale rendiconto deve essere predisposto annualmente a cura, spese e sotto la responsabilità dell'Associante.

3. I premi relativi all'Affare, nella percentuale di valore della quota sottoscritta dall'associato, saranno determinati in base al rendiconto, e saranno suddivisi nella seguente misura:

- all'Associato verrà riconosciuta una quota, proporzionale a quella sottoscritta, delle somme nette vinte dai cavalli, dei ricavi conseguiti dall'attività stalloniera e dell'eventuale valore netto di rivendita, dedotti gli eventuali oneri, le ritenute fiscali subite (attualmente nella misura del 4%) e il 10% di competenza di Equos Racing Team per il servizio reso agli Associati.
4. L'Associato non partecipa alle perdite dell'affare.
 5. L'Associato ha diritto a ricevere la sua quota parte di premi al rendiconto annuo.
 6. L'Associato dichiara espressamente:
 - di conoscere e accettare il regolamento che viene allegato;
 - di accettare la normativa legata alla privacy ivi espressamente citata;
 - di conoscere ed accettare il regolamento MIPAAF e di non incorrere in nessun motivo di esclusione dalla figura di proprietario;
 - di non essere a conoscenza di eventuali condanne definitive e a suo carico;
 - di non aver subito alcuna interdittiva antimafia;
 - di manlevare Equos da qualsiasi effetto negativo derivante dalle mendaci dichiarazioni rese e si impegna a risarcire Equos per qualsiasi danno dovesse subire in ragione delle mendaci dichiarazioni.
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alle dichiarazioni di cui sopra;
 7. L'Associato inoltre dichiara di essere consapevole che l'acquisto e la gestione dei cavalli da corsa è un'attività ad alto rischio. Egli dichiara che questa iniziativa viene vissuta per partecipare in maniera ludica ad una nuova esperienza, e non per ottenere un guadagno, e che la parte determinante resta l'aspetto ludico e di intrattenimento connesso alla compartecipazione ad una scuderia di cavalli da corsa, ed è perfettamente informato che il rischio di perdita dell'intera quota sottoscritta sia molto elevato.

4. DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ASSOCIANTE

1. L'Associante ha l'obbligo di iniziare e di svolgere l'affare con la dovuta diligenza.
2. È fatto divieto all'Associante di cessare lo svolgimento dell'affare, prima della sua naturale conclusione (salvo quanto previsto all'art.6).
3. L'Associante deve utilizzare l'Apporto solo per lo svolgimento dell'affare.
4. L'Associante può associare in partecipazione altri soggetti, nei limiti della disponibilità delle quote, senza il consenso dell'Associato e nel rispetto del Regolamento.
5. L'Associante per il servizio reso agli Associati ha diritto al 10% dei ricavi netti derivanti a qualsivoglia titolo dalle corse del cavallo, dalla sua attività stalloniera e/o dalla sua vendita.
6. L'Associante secondo quanto previsto dal "REGOLAMENTO EQUOS RACING TEAM" è l'unico titolato a prendere decisioni sulla carriera agonistica e post agonistica del cavallo e sulla eventuale cessione parziale o totale dello stesso.

6

5. DURATA

1. Fatto salvo quanto riportato nell'art. 2.1, il Contratto ha efficacia dal momento della firma e durerà sino al 31.12.2022.
2. Alla fine del primo periodo, ovvero a partire dal 01.01.2023, l'Associato potrà decidere se prorogare l'associazione (vedasi art. 2 comma 1) per un altro anno, e quindi fino al 31/12/2023, versando l'importo prestabilito di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni cavallo entro il termine di 30 giorni prima della scadenza. Tale accordo potrà ulteriormente rinnovarsi di anno in anno per i periodi successivi alle stesse condizioni e termini.

6. EFFETTI e CLAUSOLA SOSPENSIVA

1. Stante quanto evidenziato in premessa alla lettera D e quanto previsto all'art.1 comma 4, le Parti subordinano il presente contratto alla seguente condizione sospensiva:

- il presente contratto produrrà i suoi effetti e quindi avverrà la costituzione dell'associazione in partecipazione come sopra descritta, solamente se verrà raggiunta entro il 31/10/2021 una sottoscrizione di quote almeno pari all'80% del capitale necessario al compimento dell'affare come descritto nel presente contratto.

2. In caso contrario l'Associante provvederà a comunicare all'Associato il mancato raggiungimento dell'obiettivo, liberandolo dagli obblighi assunti con la presente scrittura e restituendogli la cifra da questi anticipata secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 5.

3. È facoltà delle parti sottoscrivere ulteriori quote che consentano il raggiungimento dell'obiettivo. Nel caso di mancata costituzione dell'associazione in partecipazione, i sottoscrittori del presente accordo non potranno ad alcun titolo invocare a carico della controparte alcun risarcimento.

4. Nel caso di avveramento della condizione sospensiva, le Parti si impegnano a certificare il presente atto, a cura e spese dell'associante, tramite procedura digitale con tecnologia *blockchain* volta alla autenticazione dell'identità dell'associato ed alla decorrenza temporale certa del contratto. L'associato sin da ora si rende disponibile in merito.

7

7. CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'associato non può cedere a terzi il Contratto, nè i diritti o gli obblighi che ne derivano.

8. RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO

1. Il Contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato conferimento dell'apporto nel termine stabilito;
- mancato inizio o cessazione dello svolgimento dell'affare, prima della sua naturale conclusione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: interruzione definitiva della attività agonistica del cavallo);

- mancata certificazione del contratto a causa dell'associato, *ex art.* 6 comma 4, dopo sollecito scritto dell'Associante;

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva e non darà mai luogo alla restituzione delle somme versate.

2. In caso di recesso volontario e/o morte dell'associato, lo stesso non avrà mai diritto alla restituzione della quota versata. Tale quota tornerà nella disponibilità dell'Associante.

9. LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, alla validità e all'esecuzione del Contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

8

10. MISCELLANEA

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del Contratto.
2. Il Contratto costituisce l'unico accordo tra le Parti in riferimento alle materie in esso dedotte e descritte. Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente altro atto, documento, accordo scritto e/o verbale intercorso tra le Parti sulle stesse materie quivi disciplinate avendo efficacia e valore complessivi.
3. L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel Contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni contrattuali.
4. Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere effettuata con accordo scritto delle Parti a pena di nullità.

Allegati

- 1) Copia documento associato;
- 2) Copia Regolamento Equos Racing Team;
- 3) Copia Scheda Cavallo/i;

Letto, approvato e sottoscritto in Milano, il _____

Equos Racing Team srl: _____

L'Associato: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile l'associato dichiara di aver letto e compreso e quindi accetta consapevolmente ed espressamente le clausole di cui agli Articoli:

2) apporto; 3) Diritti ed obblighi dell'associato; 5) Durata; 6) Clausola sospensiva ed effetti; 8) Risoluzione di diritto e recesso; 9) Foro.

Equos Racing Team srl: _____

L'Associato: _____